

**DELIBERAZIONE 24 NOVEMBRE 2016
679/2016/S/EEL**

**ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI SANZIONATORI E PRESCRITTIVI PER VIOLAZIONI IN
MATERIA TARIFFARIA, DI INSTALLAZIONE DI MISURATORI ELETTRONICI, DI
COMPENSAZIONE DELLA SPESA E DI TRASPARENZA DEI DOCUMENTI DI FATTURAZIONE**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 24 novembre 2016

VISTI:

- la legge 24 novembre 1981, n. 689 (di seguito: legge 689/81);
- l'articolo 2, comma 20, lettere c) e d), della legge 14 novembre 1995, n. 481 es.m.i. (di seguito: legge 481/95);
- l'articolo 11 *bis*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 e s.m.i., introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la direttiva 2006/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 aprile 2006, concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici (di seguito: direttiva 2006/32/CE);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 28 dicembre 1999, 200/99 e s.m.i. (di seguito: deliberazione 200/99);
- il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2004 – 2007 e s.m.i. (di seguito: TIT 2004 – 2007);
- il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2008-2011 e s.m.i (di seguito: TIT 2008-2011);
- il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2012-2015 e s.m.i. (di seguito: TIT 2012-2015);
- il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica per il periodo 2016-2019 (di seguito: TIT 2016-2019);

- il Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità in materia di condizioni economiche per l’erogazione del servizio di connessione per il periodo di regolazione 2008-2011 e s.m.i. (di seguito: TIC 2008-2011);
- il Testo integrato delle condizioni economiche per l’erogazione del servizio di connessione per il periodo di regolazione 2012-2015 e s.m.i. (di seguito: TIC 2012-2015);
- il Testo integrato delle condizioni economiche per l’erogazione del servizio di connessione per il periodo di regolazione 2016-2019 e s.m.i. (di seguito: TIC 2016-2019);
- la deliberazione dell’Autorità 19 luglio 2006, 152/06 e relativi allegati (di seguito: deliberazione 152/06);
- la deliberazione dell’Autorità 18 dicembre 2006, 292/06 e relativi allegati (di seguito: deliberazione 292/06);
- il Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’erogazione dei servizi di vendita dell’energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali ai sensi del decreto legge 18 giugno 2007, n. 73/07, come successivamente modificato e integrato (di seguito: TIV);
- la deliberazione dell’Autorità 29 dicembre 2007, 348/07 (di seguito: deliberazione 348/07);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, delle Politiche per la Famiglia e della Solidarietà sociale, del 28 dicembre 2007, recante “Determinazione dei criteri per la definizione delle compensazioni della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica per i clienti economicamente svantaggiati e per i clienti in gravi condizioni di salute”;
- la deliberazione dell’Autorità 6 agosto 2008, ARG/elt 117/08 e relativi allegati (di seguito: deliberazione ARG/elt 117/08);
- la deliberazione dell’Autorità 19 dicembre 2008, ARG/elt 188/08;
- l’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 2 ottobre 2008, ARG/com 144/08;
- la deliberazione dell’Autorità 29 dicembre 2009, ARG/elt 203/09 (di seguito: deliberazione 203/09);
- la deliberazione dell’Autorità 25 febbraio 2010, VIS 12/10 (di seguito: deliberazione VIS 12/10);
- la deliberazione dell’Autorità 7 maggio 2010, ARG/elt 67/10;
- la deliberazione dell’Autorità 30 giugno 2010, ARG/elt 103/10 (di seguito: deliberazione ARG/elt 103/10);
- la deliberazione dell’Autorità 26 maggio 2011, VIS 61/11 (di seguito: deliberazione VIS 61/11).

FATTO:

1. In attuazione della deliberazione dell’Autorità VIS 12/10, nei giorni 21 e 22 dicembre 2010, è stata effettuata una verifica ispettiva presso il Comune di Sessa

Cilento (di seguito anche: Comune). L'esame dei dati e degli elementi acquisiti nel corso di tale verifica e successivamente in data 8 febbraio 2011 (prot. Autorità 0003781/A) ha evidenziato una serie di violazioni da parte del Comune in materia tariffaria, di installazione di misuratori elettronici, di compensazione della spesa per i clienti domestici disagiati e di trasparenza dei documenti di fatturazione, di seguito descritte.

2. Pertanto, l'Autorità, con deliberazione VIS 61/11, ha avviato, nei confronti del Comune, un procedimento per l'eventuale adozione di provvedimenti sanzionatori e prescrittivi, ai sensi dell'art. 2, comma 20, lett. c) e d), della legge 481/95 per le seguenti violazioni:
 - a) in materia di tariffe per i servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica:
 - i. dell'art. 8, comma 1, del TIT 2008-2011: nel caso di punti di prelievo nella disponibilità di clienti finali con potenza disponibile superiore a 16,5 kW, il Comune *non* aveva applicato i corrispettivi per prelievi di energia *reattiva* indicati nella tabella 4 di cui all'Allegato 1 del citato TIT 2008-2011;
 - ii. degli artt. 5, 7, 12, 25 e 31 del TIT 2008-2011 e delle relative delibere di aggiornamento, e dell'art. 7 del TIV e relative delibere di aggiornamento: il Comune *non* aveva applicato correttamente i corrispettivi stabiliti/aggiornati dall'Autorità;
 - b) in materia di tariffe per il servizio di connessione e di installazione dei misuratori elettronici di energia elettrica:
 - i. dell'art. 11 del TIC 2008-2011 e dell'art. 5 della deliberazione 203/09: alle connessioni permanenti ordinarie in bassa tensione effettuate nel periodo 1 gennaio 2010 - 31 ottobre 2010 il Comune non aveva applicato i contributi a copertura dei costi sostenuti per la realizzazione di tali connessioni di cui alla Tabella 1 del predetto TIC 2008-2011, aggiornati all'anno 2010;
 - ii. dell'art. 2, comma 1, della deliberazione ARG/elt 103/10: in deroga alle disposizioni di cui agli artt. 19bis e 19ter del TIC 2008-2011, alle richieste di connessione temporanea in bassa tensione fino a 30 kW, non comportanti la realizzazione di una cabina provvisoria di trasformazione MT/BT, ricevute nel periodo 26 luglio 2010 – 31 ottobre 2010, il Comune *non* aveva applicato un unico corrispettivo di 150 euro (di cui alla Tabella 5, colonna A, del TIC 2008-2011), indipendentemente dalla distanza, dalla presenza di attraversamenti stradali e dalla numerosità delle richieste presentate nello stesso momento; conseguentemente il Comune non ha conguagliato gli importi, diversamente quantificati, già addebitati per tale tipologia di connessioni (art. 2, comma 2, della deliberazione ARG/elt 103/10);
 - iii. dell'art. 25 del TIC 2008-2011 e dell'art. 5 della deliberazione 203/09: alle richieste di subentro effettuate dal 1 gennaio 2010 al 31 ottobre 2010 il Comune non aveva applicato il contributo in quota fissa, a copertura

- degli oneri amministrativi, di cui alla Tabella 2 del citato TIC 2008-2011, aggiornato all'anno 2010;
- iv. dell'art. 8 dell'Allegato A della deliberazione 292/06: il Comune non ha provveduto ad installare sui punti di prelievo in bassa tensione i misuratori elettronici, secondo il programma temporale ivi stabilito;
- c) in materia di compensazione della spesa per la fornitura di energia elettrica sostenuta dai clienti domestici disagiati:
- i. dell'art. 4, comma 4, lett. a), della deliberazione ARG/elt 117/08 e dell'art. 12 dell'Allegato A alla medesima deliberazione: il Comune aveva erroneamente calcolato la compensazione dovuta rispettivamente per i periodi di godimento retroattivo e per quelli di godimento ordinario;
- ii. dell'art. 6, comma 3, dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 117/08: in caso di richiesta di rinnovo il ritardo del Comune nella lavorazione delle istanze di compensazione non aveva permesso al cliente finale il diritto alla continuità di applicazione della compensazione;
- iii. dell'art. 8, comma 5, dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 117/08: il Comune non aveva comunicato all'apposito sistema informatico per la gestione dell'ammissione alla compensazione (c.d. SGATE) l'esito delle verifiche di propria competenza relative alla sussistenza dei requisiti per l'erogazione della compensazione, entro il primo giorno del secondo mese successivo alla messa a disposizione delle informazioni da parte del Comune;
- d) in materia di trasparenza dei documenti di fatturazione dei consumi di elettricità risultavano, da parte del Comune, le seguenti inosservanze (deliberazione 200/99 ed Allegati A, 1 e 2 della deliberazione 152/06):
- i. dell'art. 3, comma 4, dell'Allegato A e del punto 1, lett. b., primo alinea, dell'Allegato 1, per mancata indicazione nel Quadro sintetico del codice POD;
- ii. dell'art. 4, comma 1, lett. b., dell'Allegato A, art. 7, commi 1 e 2, e del punto 1, lett. c., primo alinea, dell'Allegato 1, per mancata indicazione nel Quadro sintetico delle letture o autoletture in base a cui sono stati rilevati i consumi fatturati e la relativa data;
- iii. dell'art. 11, comma 1, lett. b., dell'Allegato A, per omessa indicazione in bolletta della situazione dei pagamenti delle bollette precedenti;
- iv. dell'art. 15, comma 1, dell'Allegato A, per mancata indicazione in bolletta del consumo annuo del cliente;
- v. dell'art. 17, comma 2, dell'Allegato A, per omessa indicazione in bolletta del recapito per l'inoltro all' esercente, anche in forma scritta, di reclami o di richieste di informazioni;
- vi. dell'art. 11, comma 1, lett. a., dell'Allegato A e dell'art. 6, comma 4, della deliberazione 200/99, per mancata indicazione in bolletta della modalità gratuita di pagamento;
- vii. per le sole bollette dei clienti non domestici, dell'art. 7, commi 1 e 4, dell'Allegato A e dell'Allegato 2, recante "Quadro di dettaglio – clienti

non domestici”, per mancata indicazione nel Quadro di dettaglio dei corrispettivi fatturati ai clienti suddivisi nelle tre macro-voci: corrispettivi per l’uso delle reti e il servizio di misura; corrispettivi per acquisto, vendita, dispacciamento e sbilanciamento; oneri diversi da quelli dovuti per la fornitura di energia elettrica.

3. Nel corso dell’istruttoria il Comune ha depositato una memoria difensiva (acquisita con prot. Autorità 25000 del 3 ottobre 2011). Successivamente è stata inviata al Comune una richiesta di informazioni (prot. Autorità 3666/A del 6 febbraio 2014, trasmessa anche all’indirizzo di posta elettronica dell’esercente in data 8 maggio 2014), rimasta tuttavia priva di riscontro.
4. Con nota 12 febbraio 2015 (prot. Autorità 5123), il responsabile del procedimento ha comunicato le risultanze istruttorie.

VALUTAZIONE GIURIDICA:

5. Con il TIT 2008-2011 l’Autorità ha dettato disposizioni per l’erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell’energia elettrica per il terzo periodo regolatorio (2008-2011). In particolare, con riferimento ai corrispettivi per il servizio di distribuzione sulle reti con obbligo di connessione di terzi:
 - l’art. 8, comma 1, del citato TIT 2008-2011 ha introdotto per tutte le imprese distributrici l’obbligo di applicare per prelievi di energia reattiva, nel caso di punti di prelievo nella disponibilità di clienti finali con potenza disponibile superiore a 16,5 kW, le componenti tariffarie indicate nella tabella 4 di cui all’Allegato 1;
 - con gli artt. 5, 7, 12, 25 e 31 del medesimo TIT 2008-2011, sono state definite le tariffe applicate ai clienti finali domestici e non domestici per l’erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell’energia elettrica, nonché le componenti a copertura degli oneri generali del sistema.
6. I corrispettivi applicati ai clienti in maggior tutela per l’erogazione del servizio di vendita dell’energia elettrica sono stati invece regolati con l’art. 7 del TIV e le successive delibere di aggiornamento.
7. Al fine di rendere più trasparenti le condizioni applicate dagli esercenti per la connessione alle reti di trasmissione e di distribuzione, fornendo altresì adeguati segnali di prezzo ai clienti finali che intendono connettersi alla rete, con il TIC 2008-2011 l’Autorità ha provveduto al riordino della normativa vigente in materia di condizioni economiche di connessione alle reti elettriche. In particolare, in ordine alle connessioni:
 - permanenti ordinarie in bassa tensione, l’art. 11 del predetto TIC 2008-2011 stabilisce che a copertura dei costi sostenuti per la realizzazione di tali connessioni, le imprese distributrici applicano “*contributi a forfait commisurati alla potenza disponibile (quota potenza) e alla distanza convenzionale del punto di prelievo dalla cabina MT/BT di riferimento (quota distanza), riportati nella Tabella 1*”;

- temporanee, l’Autorità con la deliberazione ARG/elt 103/10 ha ritenuto opportuno prevedere, rispetto alla disciplina contenuta nel TIC 2008-2011, un periodo transitorio fino al 31 dicembre 2010, durante il quale per ciascuna richiesta di connessione temporanea in bassa tensione fino a 30 kW, che non comporti la realizzazione di una cabina provvisoria di trasformazione MT/BT, l’impresa distributrice applichi un unico corrispettivo - quello di 150 euro, di cui alla Tabella 5, colonna A, del TIC 2008-2011 - indipendentemente dalla distanza, dalla presenza di attraversamenti stradali e dalla numerosità delle richieste presentate nello stesso momento (art. 2, comma 1, della citata deliberazione);
 - sia permanenti che temporanee, l’art. 25 del TIC 2008-2011 dispone che per le richieste di subentro il distributore, a copertura degli oneri amministrativi, applica il contributo in quota fissa di cui alla Tabella 2 (disposizione confermata dall’art. 28 del TIC 2012-2015 e del TIC 2016-2019).
8. Nelle more del riordino complessivo della disciplina per l’erogazione del servizio di connessione, l’Autorità ha altresì stabilito che i contributi riportati nelle tabelle da 1 a 8 del TIC 2008-2011 fossero dalla medesima aggiornati entro il 31 ottobre dell’anno precedente a quello di efficacia (art. 7 alla deliberazione 348/07). In particolare, per l’anno 2010 ciò è avvenuto con la deliberazione 203/09 (art. 5).
 9. Al fine di ottemperare all’art. 13 della direttiva 2006/32/CE, in base al quale gli Stati membri provvedono affinché i clienti finali ricevano a prezzi concorrenziali contatori individuali che riflettano con precisione il loro consumo effettivo e forniscano informazioni sul tempo effettivo d’uso, con la deliberazione 292/06 l’Autorità ha adottato “Direttive per l’installazione di misuratori elettronici di energia elettrica predisposti per la telegestione per i punti di prelievo in bassa tensione”. Ai sensi dell’art. 8 dell’Allegato A della citata deliberazione, è stato introdotto l’obbligo, per ogni soggetto responsabile del servizio di misura, di installare sui punti di prelievo in bassa tensione misuratori elettronici conformi a determinati requisiti, secondo il programma temporale ivi stabilito. In particolare, per i punti di prelievo con potenza disponibile:
 - inferiore o uguale a 55 kW, devono essere installati misuratori sul 65% e sul 90% del numero totale dei punti di prelievo, rispettivamente entro il 31 dicembre 2009 ed entro il 31 dicembre 2010 (art. 8, comma 1, lett. a);
 - superiore a 55 kW, devono essere installati misuratori sul 100% del numero totale dei punti di prelievo relativi a clienti non domestici, entro il 31 dicembre 2008 (art. 8, comma 1, lett. b).
 10. L’art. 40, comma 2, del TIC 2008-2011 prevede che, qualora l’impresa distributrice risulti avere installato un numero di misuratori elettronici inferiore al 50% di quelli da installare secondo l’art. 8 da ultimo citato, alle scadenze ivi indicate, l’Autorità avvii un procedimento sanzionatorio.
 11. In attuazione del decreto interministeriale del 28 dicembre 2007, che ha attribuito all’Autorità il compito di definire le modalità applicative del regime di

compensazione della spesa per la fornitura di energia elettrica sostenuta dai clienti domestici disagiati, è stata approvata la deliberazione ARG/elt 117/08. In forza di tale provvedimento, al fine di accedere alla suddetta compensazione, i clienti domestici in condizioni di disagio economico e/o in gravi condizioni di salute, possono presentare apposita richiesta al Comune di residenza che, una volta rilasciata la certificazione attestante il diritto a godere della compensazione, trasferisce all'impresa distributrice territorialmente competente gli elementi informativi a sua disposizione necessari per la gestione della pratica. L'impresa distributrice entro il primo giorno del secondo mese successivo alla messa a disposizione delle informazioni da parte del Comune, ha l'obbligo di comunicare l'esito delle verifiche di propria competenza al sistema SGATE (art. 8, comma 5, lett. a) dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 117/08). Il comma 3 dell'art. 6 del predetto Allegato A prevede, per i casi di disagio economico, la possibilità per i clienti finali di chiedere al Comune il rinnovo della compensazione, con conseguente diritto - in caso di esito positivo - alla continuità di applicazione della compensazione per ulteriori dodici mesi. Inoltre, anche al fine di favorire la diluizione temporale del flusso di istanze di prima ammissione, è stato previsto che in caso di esito positivo delle richieste di accesso alla compensazione presentate entro il 30 giugno 2009, la compensazione sia riconosciuta con effetto retroattivo dal 1 gennaio 2008 o, se successiva a questa data, dall'attivazione della fornitura (art. 4 della deliberazione ARG/elt 117/08). Le modalità di calcolo degli importi che l'impresa distributrice deve erogare:

- per il periodo di godimento retroattivo sono disciplinate dall'art. 4, comma 4, della deliberazione citata;
 - per il periodo di godimento ordinario, per la compensazione per disagio economico, sono, invece, disciplinate dall'art. 12 dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 117/08.
12. Per quanto riguarda il contenuto dei documenti di fatturazione dei consumi di energia elettrica, l'Autorità, con la deliberazione 200/99, ha (tra l'altro) previsto che l'esercente deve offrire al cliente almeno una modalità gratuita di pagamento della bolletta (art. 6, comma 4), e con la deliberazione 152/06 ha approvato la "Direttiva per la trasparenza dei documenti di fatturazione dei consumi di elettricità", contenente disposizioni volte a migliorare la comprensibilità e la trasparenza della bolletta. In particolare, tra gli obblighi a carico degli esercenti introdotti da quest'ultima deliberazione vi è quello di riportare in bolletta un Quadro sintetico - contenente tra l'altro il codice alfanumerico identificativo omogeneo del punto di prelievo (di seguito: codice POD) - e un Quadro di dettaglio dei corrispettivi, conformi agli schemi predisposti dall'Autorità incluse le denominazioni ivi previste, e quello di indicare in ogni bolletta in maniera evidente il consumo annuo del cliente e il recapito per l'inoltro all'esercente, anche in forma scritta, di reclami o di richieste di informazioni.
13. Dall'esame della documentazione acquisita, è emerso che il Comune non aveva rispettato le disposizioni sopra richiamate, commettendo le violazioni descritte al

precedente punto 2 ad eccezione di quella indicata alla lettera a), *sub i* del suddetto punto in materia di tariffe per i servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica (violazione dell'art. 8, comma 1 del TIT 2008-2011).

14. Tali infrazioni risultano implicitamente ammesse nella citata memoria del 3 ottobre 2011 (acquisita con prot. Autorità 25000), nella quale il Comune descrive le azioni poste in essere con riferimento alle contestazioni contenute nella delibera di avvio del procedimento. Segnatamente il Sindaco del Comune ha dichiarato quanto alle condotte contestate ed ai rimedi posti in essere per la loro cessazione:
 - a) in materia di tariffe per i servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica, di cui alla lettera a), *sub i* e *ii.*, del precedente punto 2), di aver applicato dalle successive fatturazioni, agli utenti finali con potenza disponibile superiore a 16,5 kW, i corrispettivi stabiliti ed aggiornati dall'Autorità;
 - b) in materia di tariffe per il servizio di connessione e di installazione dei misuratori elettronici di energia elettrica, di cui alla lettera b), *sub i.*, *ii.* e *iii.*, del precedente punto 2), di aver avviato il procedimento di recupero e di correzione degli importi applicati in modo difforme dalla regolazione e, quanto all'infrazione *sub iv.* della medesima lettera, di avere approvato, con la deliberazione della Giunta Comunale del 22 settembre 2011, n. 86, un progetto per la realizzazione di un elettrodotto rurale di distribuzione elettrica ed il relativo impianto per la telegestione mediante utilizzo dei misuratori elettronici. Tale progetto sarebbe stato candidato ad un finanziamento da parte della regione Campania e, nella impossibilità di accedere a detto finanziamento, il Comune si sarebbe impegnato a realizzare, a proprie spese, il sistema di telegestione della rete di distribuzione elettrica "*tenendo conto delle possibilità finanziarie*";
 - c) in materia di compensazione della spesa per la fornitura di energia elettrica sostenuta dai clienti domestici disagiati, di cui alla lettera c), *sub i.*, *ii.* e *iii.*, del precedente punto 2, di aver provveduto, già da gennaio 2011, a verificare e rettificare gli importi dovuti ai clienti domestici con disagio e di aver quindi risolto i problemi avuti inizialmente con il sistema SGATE, con conseguente aggiornamento del predetto sistema;
 - d) in materia di trasparenza dei documenti di fatturazione dei consumi di elettricità, di cui alla lettera d), del precedente punto 2, di aver ottemperato alle disposizioni in materia di trasparenza dei documenti di fatturazione dei consumi di elettricità, "*con la prima fatturazione relativa al 2011*". Il Comune evidenzia altresì di avere istituito, presso la propria sede istituzionale, un apposito ufficio dedicato a fornire supporto ai clienti finali in merito a ogni eventuale problematica inerente il servizio di energia elettrica.
15. Le predette argomentazioni, se sono idonee a dimostrare la cessazione di quasi tutte le contestazioni formulate nell'atto di avvio del presente procedimento (ad eccezione di quella relativa ai misuratori elettronici), per le medesime ragioni

confermano la responsabilità del Comune per gli illeciti ascritti, almeno nel periodo antecedente la loro cessazione, come del resto lo stesso Comune implicitamente ammette.

16. In via preliminare, quanto alla condotta contestata alla lettera a), sub i., del precedente punto 2, relativa alla violazione dell'art. 8, comma 1 del TIT 2008-2011, si rileva che la medesima non sussiste: dalla circostanza dedotta dal Comune di avere provveduto all'acquisto ed alla installazione di contatori in grado di misurare l'energia reattiva, emerge infatti che i precedenti contatori non erano in grado di misurare l'energia reattiva e pertanto trova applicazione l'art. 3 della deliberazione 348/07 ai sensi del quale, in detta ipotesi, i corrispettivi per i prelievi di energia reattiva sono posti pari a zero fino ad avvenuta installazione dei misuratori previsti dalla deliberazione 292/06.
17. Le argomentazioni svolte dal Comune in ordine ai criteri di quantificazione della sanzione saranno prese in considerazione successivamente nella parte a ciò dedicata.
18. Infine, non può essere accolta la richiesta di non irrogare alcuna sanzione sulla base dell'art. 8, comma 2, delle Linee guida, applicabili *pro tempore*: tale disposizione, infatti, non contempla un'ipotesi di archiviazione, ma l'ipotesi in cui l'Autorità, in ragione della specificità del caso, ritenga eccezionalmente di discostarsi dai criteri di quantificazione della sanzione indicati dalle predette Linee guida al fine di ottenere un particolare effetto dissuasivo o di valorizzare iniziative meritevoli di particolare apprezzamento. Ciò che nella fattispecie non ricorre.
19. Permane l'esigenza di adottare il provvedimento prescrittivo prospettato al punto 1, lettera b), della deliberazione di avvio del procedimento, per la contestazione relativa alla mancata installazione di misuratori elettronici, non avendone il Comune dimostrato la effettiva installazione, malgrado le plurime richieste di informazioni ricevute e rimaste inevase (prot. Autorità 3666 del 6 febbraio 2014, trasmessa anche all'indirizzo di posta elettronica dell' esercente in data 8 maggio 2014).

QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE:

20. L'articolo 11, della legge 689/81 prevede che la quantificazione della sanzione sia compiuta in applicazione dei seguenti criteri:
 - a) gravità della violazione;
 - b) opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione;
 - c) personalità dell'agente;
 - d) condizioni economiche dell'agente.
21. Le disposizioni disattese sono raggruppabili nei seguenti quattro tipi di violazioni, individuati in ragione dell'interesse tutelato e, segnatamente:
 - a) violazione della disciplina tariffaria in materia di trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica e di connessioni; in tale tipologia

- rientrano le condotte di cui alle lettere a), punto ii., e b), punti i., ii. e iii. del precedente punto 2 del presente provvedimento;
- b) violazione della disciplina in materia di installazione dei misuratori elettronici; a tale tipologia appartiene la condotta di cui alla lettera b), punto iv. del precedente punto 2 del presente provvedimento;
 - c) violazione della disciplina in materia di compensazione della spesa per la fornitura di energia elettrica sostenuta dai clienti domestici disagiati; a tale tipologia sono ascrivibili le condotte di cui alla lettera c), del precedente punto 2 del presente provvedimento;
 - d) violazione della disciplina in materia di trasparenza dei documenti di fatturazione dei consumi di elettricità; a tale tipologia appartengono le condotte di cui alla lettera d), del precedente punto 2 del presente provvedimento.

a) Violazione della disciplina tariffaria in materia di trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica e di connessioni (lettere a), punto ii., e b) punti i., ii. e iii., del punto 2).

22. Sotto il profilo della *gravità della violazione*, il Comune, fatturando in maniera impropria le componenti tariffarie ha violato disposizioni dell'Autorità volte ad assicurare l'effettività e la certezza del sistema tariffario nonché il principio di applicazione non discriminatoria delle tariffe. In particolare, il mancato rispetto delle disposizioni in esame (nella fattispecie risulterebbero applicati corrispettivi lievemente più favorevoli per i clienti finali di quelli che avrebbero dovuto essere applicati) potrebbe aver diminuito i proventi per il Comune, con ripercussioni sulla qualità ed efficienza dell'erogazione della fornitura dell'energia elettrica.

Per quanto riguarda la durata della violazione, la condotta di cui alla:

- precedente lettera a), punto ii., si è protratta per circa cinque semestri;
- precedente lettera b), punti i., ii. e iii. è stata accertata rispettivamente per dieci mesi, tre mesi e dieci mesi circa.

La gravità della violazione in esame risulta tuttavia attenuata in quanto:

- l'estensione territoriale delle condotte contestate è locale: il Comune di Sessa Cilento esercita l'attività di distribuzione dell'energia elettrica nel solo territorio comunale;
- il numero di clienti finali è modesto (812 nell'anno 2009);
- le infrazioni di cui alla lettera b), punti i., ii e iii, ovvero l'errata fatturazione di alcuni corrispettivi stabiliti dall'Autorità in materia di connessioni, hanno riguardato un numero limitato di casi, rispettivamente due connessioni permanenti ordinarie, undici connessioni temporanee e dodici subentri;
- i corrispettivi applicati in materia di connessioni di discostano in misura lieve da quelli dovuti (a favore, peraltro, dei clienti finali interessati e senza ripercussioni per gli altri utenti).

Ai fini della quantificazione della sanzione, si prende atto dell'asserita mancanza di effetti pregiudizievoli sugli utenti e di indebiti vantaggi per il Comune.

23. Per quanto riguarda i criteri relativi all'*opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, alla personalità dell'agente, ed alle condizioni economiche dell'agente* si rinvia ai successivi punti 29, 30 e 31.

b) Violazione della disciplina in materia di installazione dei misuratori elettronici di energia elettrica (lettera b), punto iv. del punto 2).

24. Sotto il profilo della *gravità della violazione*, il Comune ha disatteso una disposizione - quella inerente l'obbligo di installazione dei misuratori elettronici sui punti di prelievo in bassa tensione (art. 8 dell'Allegato A della deliberazione 292/06) - posta a tutela di un interesse rilevante. I contatori elettronici, e i sistemi preposti alla loro telegestione, infatti, garantiscono una serie di importanti prestazioni di base. Innanzitutto consentono l'offerta di tariffe biorarie o multiorarie, che possono permettere dei risparmi con un uso più intelligente dell'energia elettrica modulato in funzione dei differenti prezzi orari. In secondo luogo consentono di emettere fatture basate su consumi effettivi; di migliorare e velocizzare i servizi commerciali resi alla clientela in occasione di subentri, volture, cambi della potenza contrattuale o del piano tariffario e di rendere più veloce il passaggio da un fornitore di energia elettrica ad un altro. Ciò rende evidente il danno degli utenti e dei clienti finali allacciati alla rete servita dall'esercente i quali non hanno potuto godere, secondo la tempistica prevista dalla regolazione dell'Autorità, dei benefici apportati dall'innovazione tecnologica degli *smart meter* conformi ai minimi requisiti funzionali richiesti. In considerazione della persistenza dell'infrazione, ammessa dal Comune, la sua durata è di circa sette anni.

La persistenza della condotta, serbata dal Comune, risulta tanto più grave in ragione delle plurime intimazioni ricevute, rimaste allo stato inevase.

La gravità della violazione in esame risulta tuttavia attenuata in quanto:

- l'estensione territoriale della condotta contestata è locale: il Comune di Sessa Cilento esercita l'attività di distribuzione dell'energia elettrica nel solo territorio comunale;
- il numero di clienti finali serviti appare piuttosto modesto (meno di mille nell'anno 2009).

Si prende atto dell'asserita mancanza di indebiti vantaggi per il Comune.

25. Per quanto riguarda i criteri relativi all'*opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, alla personalità dell'agente, ed alle condizioni economiche dell'agente* si rinvia ai successivi punti 29, 30 e 31.

c) Violazione della disciplina in materia di compensazione della spesa per la fornitura di energia elettrica sostenuta dai clienti domestici disagiati (lettera c) del punto 2).

26. Sotto il profilo della *gravità della violazione*, il Comune non ha osservato disposizioni dettate per la realizzazione di obiettivi di carattere sociale nell'erogazione del servizio di fornitura di energia elettrica per i clienti domestici economicamente svantaggiati o in gravi condizioni di salute. La violazione si è protratta fino al gennaio 2011, per un totale di quattro semestri.
- Peraltro, la gravità della violazione in esame risulta, tuttavia, attenuata in quanto:
- l'estensione territoriale delle condotte contestate è locale: il Comune di Sessa Cilento esercita l'attività di distribuzione dell'energia elettrica nel solo territorio comunale;
 - il numero dei clienti coinvolti è modesto (circa cinquanta).
- Si prende atto dell'asserita mancanza di indebiti vantaggi per il Comune.
27. Per quanto riguarda i criteri relativi all'*opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, alla personalità dell'agente, ed alle condizioni economiche dell'agente* si rinvia ai successivi punti 29, 30 e 31.

d) Violazione della disciplina in materia di trasparenza dei documenti di fatturazione dei consumi di elettricità (lettera d) del punto 2).

28. Sotto il profilo della *gravità della violazione*, il Comune non ha rispettato norme poste a tutela di un interesse rilevante dei clienti finali ossia di ricevere documenti di fatturazione dei consumi di energia elettrica trasparenti e comprensibili. La bolletta, infatti, è il principale mezzo di comunicazione tra fornitore e cliente finale: attraverso di essa il cliente finale può verificare i suoi consumi e la spesa che deve sostenere per la fornitura di energia elettrica e acquisire importanti informazioni relative al rapporto contrattuale, ai suoi diritti ed obblighi e ad alcuni aspetti della regolazione del settore. Inoltre, in un mercato liberalizzato, come quello della vendita di energia elettrica, la bolletta rappresenta un importante strumento che consente al cliente di rivalutare la convenienza delle condizioni economiche praticate e confrontare le offerte provenienti da altri fornitori. E' pertanto fondamentale, nell'interesse dell'utente e dello sviluppo della concorrenza, che tale documento sia redatto in modo chiaro e comprensibile e che le informazioni in esso contenute siano complete e trasparenti.
- La violazione si è protratta fino al gennaio 2011, per un totale di quattro semestri.
- La gravità della violazione in esame risulta tuttavia attenuata in quanto:
- l'estensione territoriale delle condotte contestate è locale: il Comune di Sessa Cilento esercita l'attività di distribuzione dell'energia elettrica nel solo territorio comunale;
 - il numero di clienti finali serviti è modesto (812 nell'anno 2009).
- Si prende atto dell'asserita mancanza di indebiti vantaggi per il Comune.

29. Per quanto riguarda l'opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, non risulta alcuna circostanza rilevante.
30. Quanto al criterio della *personalità dell'agente*, il Comune non si è reso responsabile di altre violazioni di provvedimenti dell'Autorità. Contrariamente a quanto sostenuto nella memoria, il Comune non ha fornito prova di avere posto in essere iniziative per migliorare le condizioni dei mercati regolamentati o comunque utili al più efficace perseguimento degli interessi affidati all'Autorità, non potendosi evidentemente considerare come tali la mera attuazione degli obblighi imposti dalla regolazione.
31. In merito al criterio delle *condizioni economiche dell'agente*, si rileva che il Comune di Sessa Cilento, in considerazione del ristretto ambito territoriale nel quale opera e del modesto numero di clienti finali serviti (inferiore a mille nell'anno 2009), è un esercente di dimensioni piuttosto ridotte. Risulta che i ricavi ammessi relativi ai servizi di distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica, per l'anno 2009, ammontano a circa euro 242.000,00 (duecentoquarantaduemila/00).
32. Gli elementi sopra evidenziati consentono, pertanto, di determinare la sanzione nella misura di euro 44.900 (quarantaquattromilanovecento)

DELIBERA

1. di accertare la mancata ottemperanza, da parte del Comune di Sessa Cilento, degli obblighi di cui in motivazione;
2. di irrogare, al Comune di Sessa Cilento, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95, sanzioni amministrative pecuniarie pari ad un importo complessivo di euro 44.900 (quarantaquattromilanovecento), di cui:
 - a) 9.800 euro per la violazione delle disposizioni in materia di tariffe per i servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica ad eccezione dell'art. 8, comma 1 del TIT 2008-2011;
 - b) 24.200 euro per la violazione delle disposizioni in materia di installazione dei misuratori elettronici di energia elettrica;
 - c) 2.500 euro per la violazione, delle disposizioni in materia di compensazione della spesa per la fornitura di energia elettrica sostenuta dai clienti domestici disagiati;
 - d) 8.400 euro per la violazione delle disposizioni in materia di trasparenza dei documenti di fatturazione dei consumi di elettricità;
3. di ordinare al Comune di Sessa Cilento di pagare la sanzione di cui al precedente punto 2 entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, con versamento diretto al concessionario del servizio di riscossione, oppure mediante delega ad una banca o alle Poste Italiane S.p.a.

- presentando il modello “F23”(recante codice ente “QAE” e codice tributo “787T”), come previsto dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237;
4. di intimare il Comune di Sessa Cilento, ai sensi dell’art. 2, comma 20, lettera d), della legge 481/95, di procedere all’installazione di n. 530 misuratori elettronici dei energia elettrica e di trasmettere all’Autorità la prova dell’ottemperanza a tale prescrizione entro 150 (centocinquanta) giorni dalla notifica del presente provvedimento;
 5. di avvisare che, decorso il termine di cui al precedente punto 3, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento (codice tributo “788T”); in caso di ulteriore ritardo nell’adempimento, saranno applicate le maggiorazioni di cui all’articolo 27, comma 6, della legge 689/81 (codice tributo “789T”);
 6. di ordinare, al Comune di Sessa Cilento, di comunicare l’avvenuto pagamento della sanzione amministrativa di cui sopra all’Autorità, mediante l’invio di copia del documento attestante il versamento effettuato;
 7. di notificare il presente provvedimento, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento, al Comune di Sessa Cilento (c.f. 00234990653), Via Roma n. 13, 84074 Sessa Cilento (SA) e all’indirizzo PEC protsessa@pec.it e di pubblicarlo sul sito internet dell’Autorità www.autorita.energia.it.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sede di Milano, entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica dello stesso oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

24 novembre 2016

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni